Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — ROMA - Mercoledì, 1° giugno 1932 - ANNO X — Numero 125

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° maggio 1932, n. 544.
Norme per l'attuazione della legge 18 giugno 1931, n. 923, sulla disciplina nell'uso del nome « seta ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 923, sulla disciplina nell'uso del nome « seta »;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I. — DEL NOME « SETA ».

Art. 1.

È vietato l'uso, anche in lingua estera, del nome « seta » e dei termini che ne derivano per indicare filati, tessuti ed articoli non composti esclusivamente di prodotti e sottoprodotti dei bozzoli di insetti sericigeni.

Art. 2.

È vietato l'uso, anche in lingua estera, del nome « seta » e dei termini che ne derivano nella denominazione delle società o delle ditte che non si occupano della produzione, della lavorazione o della vendita dei filati, tessuti o articoli di seta a termini del precedente art. 1.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 1 del presente decreto:

a) sono da considerarsi termini derivati dal nome « seta » gli aggettivi comuni e le denominazioni anche composte di più parole in cui la parola « seta » entri come componente;

b) per insetti sericigeni si intendono quelli che producono bozzoli setiferi, compresi quelli detti comunemente selvatici;

c) per sottoprodotti dei bozzoli di insetti sericigeni si intendono quelli che servono alla preparazione dei filati di cascami di seta e roccadino (chappe e bourette).

Art. 4.

La denominazione « seta » senza altra aggiunta non può essere attribuita che alla seta pura ed a quella caricata quando la carica sia contenuta entro i limiti massimi fissati ai sensi del successivo art. 22.

Art. 5.

La denominazione di seta pura non può essere attribuita che alla seta non caricata e cioè a quella che in tintoria, dopo l'operazione di purga, non ha subito alcun processo di carica vegetale o minerale.

Non è da considerarsi carica l'aumento di peso dovuto unicamente ad esigenze tecniche dell'operazione di tintura nei limiti indispensabili della stessa e non eccedenti, in ogni caso, il 5 per cento del peso della seta purgata.

La denominazione di seta caricata può essere attribuita esclusivamente alla seta, la cui carica non superi i limiti stabiliti a sensi del precedente articolo.

Art. 6.

I tessuti di seta caricati oltre i limiti di cui al precedente art. 5 non potranno essere indicati con le denominazioni di seta senz'altra aggiunta o di seta pura o di seta caricata ma esclusivamente come tessuti di seta sopraccaricata.

Art. 7.

I filati, i tessuti e gli articoli composti di seta a termini del precedente art. 1 e di altre fibre tessili possono essere indicati con la denominazione di filati, tessuti e articoli misti con seta.

II. — DEL MARCHIO.

1. *Norme generali.*

Art. 8.

Il marchio, previsto dalla legge 18 giugno 1931, n. 923, col quale debbono essere contrassegnati, a seconda che trattasi di seta pura o caricata e a seconda delle possibilità di applicazione, i filati, tessuti e articoli di seta, anche se provenienti dall'estero, è costituito conforme ai modelli annessi al presente decreto visti, d'ordine Nostro, dal Ministro per le corporazioni:

1° da una etichetta a forma di disco con una fascia circolare limitata esternamente ed internamente da una doppia filettatura; sul fondo della fascia nella parte superiore spicca la parola *seta*, nella parte inferiore la parola *pura;* ai due lati della fascia figurano due piccole stelle a cinque punte; nell'interno figura una foglia di gelso sulla quale è riprodotto un baco da seta a forma di *S;*

2° da una etichetta a forma di disco in tutto simile a quella descritta nel precedente numero 1, con la differenza che nella parte inferiore della fascia spicca la parola *caricata* invece della parola pura;

3° da un disco limitato da una doppia filettatura nell'interno del quale è riprodotta una foglia di gelso e sulla foglia un baco da seta a forma di *S*; a sinistra del disco figura la parola *seta,* a destra la parola *pura;* a sinistra della parola seta e a destra della parola pura una piccola stella a cinque punte;

4° da un disco in tutto simile a quello descritto nel precedente numero 3, con la differenza che nella parte destra del disco figura la parola *caricata* invece della parola pura;

5° da un disco limitato da entrambe le faccie da una doppia filettatura; sul recto figura una foglia di gelso sulla quale è riprodotto un baco da seta a forma di *S*; sul verso, nel centro, una piccola stella a cinque punte, nella parte superiore la parola *seta,* nella parte inferiore la parola *pura;*

6° da un disco in tutto simile a quello descritto nel precedente numero 5, con la differenza che sul verso, nella parte inferiore, spicca la parola *caricata* invece della parola pura.

Art. 9.

L'Ente Nazionale Serico provvederà alla registrazione del marchio di cui al precedente art. 8 presso il Ministero delle corporazioni - Ufficio della proprietà intellettuale - a norma della legge 30 agosto 1868, n. 4577, e del regolamento 20 marzo 1913, n. 526.

A cura dell'Ente predetto sarà provveduto alla registrazione internazionale del marchio ai sensi delle convenzioni vigenti in materia.

Art. 10.

Chiunque è tenuto a fare uso del marchio richiederà i modelli all'Ente Nazionale Serico, al quale corrisponderà, a titolo di rimborso di spese e di tutela del marchio, la somma di L. 100, una volta tanto.

Art. 11.

Tutti i negozi e i magazzini che vendono al pubblico filati, tessuti e articoli di « seta » debbono esporre nel locale adibito alla vendita, e in posizione facilmente visibile, un cartello con la riproduzione dei modelli del marchio che contraddistingue i filati, i tessuti e gli articoli suddetti.

Il cartello sarà fornito dall'Ente Nazionale Serico, al prezzo di L. 10, comprese le spese di bollo.

2. *Dell'applicazione del marchio ai filati.*

Art. 12.

I filati greggi e ritorti di « seta » venduti direttamente all'ingrosso da produttori e da commercianti a commercianti ed a consumatori torcitori o tessitori non sono soggetti all'applicazione del marchio.

Sulla fattura e su tutti i documenti che accompagnano la merce deve figurare esplicitamente il nome « seta » nelle diciture « seta greggia », « organzino di seta », « crespo di seta » e simili, e tale dichiarazione sostituisce il marchio a tutti gli effetti.

Art. 13.

Il marchio ai filati di cascami di seta e roccadino (chappe e bourette) deve essere applicato:

a) per i filati venduti in matasse su ogni pacco mediante etichetta di carta resistente incollata ad entrambe le testate del pacco a guisa di suggello. Un altro marchio deve essere applicato mediante tampone all'involucro esterno di tela juta o altro della balla;

b) per i filati preparati su tubetti esternamente, su ogni cassa, a mezzo di tampone o timbro.

Art. 14.

Il marchio ai filati cucirini deve essere applicato:

a) nei modi previsti dalle lettere a) e b) del precedente art. 13 quando essi siano destinati al consumo industriale a seconda che siano preparati in matasse o su tubetti;

b) mediante una etichetta incollata sulla carta che avvolge ciascuna spagnoletta o gomitolo o sull'involucro nel quale le matassine sono presentate o sui rocchetti quando essi siano destinati alla vendita al pubblico.

Art. 15.

Il marchio deve essere applicato anche ai filati misti con fili metallici (lamés) con anima di seta che sono considerati come di seta a tutti gli effetti. L'applicazione sarà fatta con le stesse norme stabilite nel precedente art. 14.

Art. 16.

Per i filati greggi e ritorti, che ai termini del precedente art. 12 non sono soggetti all'applicazione del marchio, se provenienti dall'estero e destinati alla vendita, le dichiarazioni previste dall'articolo medesimo sono fatte, nelle fatture e nei documenti relativi alla vendita stessa, a cura e sotto la responsabilità degli importatori.

L'applicazione del marchio a tutti gli altri filati deve essere fatta dai produttori e, se provenienti dall'estero e destinati alla vendita, dagli importatori.

3. *Dell'applicazione del marchio ai tessuti.*

A - Tessuti di « seta pura ».

Art. 17.

Il marchio con la dicitura « seta pura » deve essere applicato ai tessuti di seta pura lungo una delle cimosse a intervalli non superiori a due metri lineari.

Art. 18.

L'applicazione del marchio ai tessuti di seta pura deve essere fatta dai tessitori sui tessuti greggi e tinti in filo destinati direttamente alla vendita al consumatore, e dai tintori sui tessuti che abbiano subìto operazioni di tintura; i tessitori aventi tintoria propria sono parificati ai tintori.

Il marchio ai tessuti di seta pura provenienti dall'estero e destinati alla vendita, deve essere applicato dagli importatori.

B - Tessuti di « seta caricata ».

Art. 19.

Agli effetti della legge 18 giugno 1931, n. 923, e del presente decreto, i tessuti di « seta caricata » sono garantiti dal marchio quando la carica sia contenuta entro i limiti massimi fissati a sensi del successivo art. 22 in relazione alle esigenze dei mercati nazionale e internazionale.

Art. 20.

Il marchio con la dicitura di « seta caricata » nei limiti di cui al precedente art. 19 deve essere applicato ai tessuti di seta caricata lungo una delle cimosse a intervalli non superiori a due metri lineari.

Art. 21.

L'applicazione del marchio ai tessuti di seta caricata deve essere fatta dai tintori e dai tessitori aventi tintoria propria e, se provenienti dall'estero e destinati alla vendita, dagli importatori.

Art. 22.

È costituita presso l'Ente Nazionale Serico una Commissione consultiva per la determinazione e la revisione periodica dei limiti di carica di cui all'art. 19 e per stabilire il quantitativo minimo dei campioni da prelevare a termini dell'art. 30.

La Commissione è composta:

del presidente dell'Ente Nazionale Serico, presidente;

di un ispettore corporativo designato dal Ministro per le corporazioni;

del direttore della Regia stazione sperimentale per la seta in Milano o di un suo delegato;

del direttore del Regio laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette o di un suo delegato;

del direttore del Regio istituto nazionale di setificio di Como o di un suo delegato;

di quattro rappresentanti delle varie specialità dell'industria serica e dell'industria dell'abbigliamento designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sentite le Federazioni nazionali interessate;

di un rappresentante della Federazione nazionale fascista del commercio tessile.

Le determinazioni adottate dall'Ente Nazionale Serico saranno rimesse al Ministero delle corporazioni - Direzione generale della produzione industriale e degli scambi, per l'approvazione e perchè siano portate a conoscenza del pubblico.

La Commissione sarà convocata normalmente ogni tre mesi, ed in qualunque occasione, su invito del presidente o su richiesta motivata di una delle organizzazioni rappresentate.

Le spese eventualmente occorrenti per il funzionamento della Commissione saranno a carico dell'Ente Nazionale Serico, il quale provvederà alla liquidazione relativa in conformità delle disposizioni del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

C - Nastri.

Art. 23.

Il marchio ai nastri composti esclusivamente di « seta », con la distinzione tra seta pura e seta caricata, deve essere applicato mediante stampigliatura alle due estremità e sull'involucro col quale esso viene venduto.

Art. 24.

L'applicazione del marchio ai nastri deve essere fatta dai tintori e dai tessitori aventi tintoria propria e, se provenienti dall'estero e destinati alla vendita, dagli importatori.

4. *Dell'applicazione del marchio agli articoli diversi.*

Art. 25.

Il marchio, con la distinzione fra « seta pura » e « seta caricata », deve essere applicato agli articoli di seta che sono lavorati direttamente dalle fabbriche, quali le maglie, le calze, le cravatte, i fazzoletti.

Art. 26.

L'applicazione del marchio alle maglie ed alle calze deve essere fatta mediante stampigliatura.

L'applicazione del marchio alle cravatte e ai fazzoletti deve essere fatta mediante stampigliatura, sigillo o etichetta.

Art. 27.

L'applicazione del marchio agli articoli di abbigliamento diversi da quelli indicati nell'art. 25 è facoltativa e sarà fatta mediante stampigliatura, sigillo o etichetta.

Detti articoli potranno portare il marchio ed essere quindi indicati come di « seta pura » o di « seta caricata » soltanto quando siano composti nella loro parte essenziale o di seta pura o di seta caricata. In questo caso il venditore è tenuto, se richiesto, a fornire al compratore la prova sulla composizione dell'articolo.

Art. 28.

L'applicazione del marchio agli articoli diversi deve essere fatta dai fabbricanti e, se provenienti dall'estero e destinati alla vendita, dagli importatori.

III. — DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI.

Art. 29.

La vigilanza sulla osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto è affidata agli ufficiali di polizia giudiziaria, ai funzionari dell'Ispettorato corporativo del Ministero delle corporazioni e a delegati dell'Ente Nazionale Serico. Questi delegati sono equiparati, nei limiti di tali cômpiti, agli ufficiali predetti e sono muniti di speciale documento di riconoscimento, rilasciato dal detto Ente e vistato dal Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Gli ufficiali, i funzionari e i delegati di cui al precedente art. 29 sono altresì autorizzati a prelevare, secondo quanto è stabilito nell'art. 22, campioni di merce occorrenti per le analisi necessarie allo scopo di determinare la natura e la portata delle violazioni delle disposizioni del presente decreto. Tali campioni debbono essere uniti al relativo verbale di contestazione da redigere in triplice esemplare, di cui uno sarà trattenuto dal contravventore e gli altri due saranno rimessi al direttore della Regia stazione sperimentale per la seta in Milano.

Il direttore della Regia stazione sperimentale suddetta, qualora, in seguito alle analisi fatte, accerti la violazione delle norme del presente decreto, trasmette gli atti alla autorità giudiziaria competente per il procedimento penale e, in pari tempo, ne informa l'Ente Nazionale Serico.

Art. 31.

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave:

a) i contravventori alle disposizioni degli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 sono puniti con l'ammenda fino a L. 3000;

b) i contravventori alle disposizioni dell'art. 11 sono puniti con l'ammenda fino a L. 500;

c) i contravventori alle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 sono puniti con l'ammenda fino a L. 1000;

d) i contravventori alle disposizioni degli articoli 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 e 28 sono puniti con l'ammenda fino a L. 2000.

IV. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 32.

Alle società e alle ditte la cui denominazione non sia in armonia col disposto del precedente art. 2 è concesso un periodo di un anno dalla pubblicazione del presente decreto per procedere alle modificazioni necessarie.

Art. 33.

Le disposizioni relative al marchio entreranno in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del presente decreto per ciò che concerne i tessuti, i nastri, le maglie e tutti gli altri articoli. Esse entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione del presente decreto per i filati di cui agli articoli 13, 14 e 15.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI — ACERBO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti addì 25 maggio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro n. 320, foglio n. 100. — MANCINI.

Modelli del marchio per contrassegnare i filati, i tessuti e gli articoli di seta.

1

2

3

4 ★SETA CARICATA★

5

6

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1932.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Fulvio Barducci fu Angelo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Fulvio Barducci, nato a Siena il 4 novembre 1893 da Angelo e da Gisella Lachi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al sig. Fulvio Barducci il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 26 aprile 1932 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto sig. Fulvio Barducci il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 maggio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(3617)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-28138.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per la signorina Maria Papich fu Maria, nata a Vienna il 20 febbraio 1916 e residente a Trieste, via Scipio Slataper n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Papi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessata, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Papich è ridotto in « Papi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato alla tutrice dell'interessata signora Ernesta Papich nei modi previsti al n. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1774)

N. 11419-888.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Pechiar fu Domenico, nato a Trieste il 7 febbraio 1882 e residente a Trieste, via Pondares n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pecchiari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pechiar è ridotto in « Pecchiari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Elvira Renko in Pechiar fu Giovanni, nata il 29 maggio 1877, moglie;
2. Giordano di Giovanni, nato il 6 dicembre 1910, figlio;
3. Romano di Giovanni, nato il 6 dicembre 1912, figlio;
4. Guerrino di Giovanni, nato il 26 novembre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1775)

N. 11419-27567.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Marchesan di Matteo vedova Pechiar, nata a Contovello (Trieste) il 25 gennaio 1888 e residente a Trieste, via dell'Industria n. 47, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pecchiari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Marchesan ved. Pechiar è ridotto in « Pecchiari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia fu Mario, nata il 18 luglio 1912, figlia;
2. Mario fu Mario, nato il 13 febbraio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1776)

N. 11419-1687.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Pecnik fu Francesco, nato a Trieste il 30 maggio 1867 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio n. 123, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pecini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pecnik è ridotto in « Pecini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carolina Bergant in Pecnik di Michele, nata il 4 giugno 1866, moglie;
2. Carlo di Antonio, nato il 16 novembre 1904, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1777)

N. 11419-28764.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Luigia Perhaj di Francesco ved. Kosmina, nata a Velike Lasice il 14 giugno 1892 e residente a Trieste, piazza tra i Rivi n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Percalli-Cosmini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Luigia Perhaj vedova Kosmina sono ridotti in « Percalli-Cosmini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Danilo fu Lodovico, nato il 26 novembre 1912, figlio;
2. Milena fu Lodovico, nata il 28 maggio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1778)

N. 11419-1581.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Peternel (Peternelj) fu Andrea, nato a Castanievizza il 28 giugno 1883 e residente a Trieste, via dei Gelsi n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pierini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Peternel (Peternelj) è ridotto in « Pierini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Bavdaz in Peternel fu Tommaso, nata il 23 marzo 1880, moglie;
2. Luciano di Pietro, nato il 23 giugno 1907, figlio;
3. Zorka in Anita di Pietro, nata il 20 settembre 1908, figlia;
4. Maria di Pietro, nata il 2 aprile 1913, figlia;
5. Danilo in Aldo di Pietro, nato il 1° giugno 1916, figlio;
6. Giuseppina di Pietro, nata il 26 ottobre 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1779)

N. 11419-1890.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Petrincic fu Antonio, nato a Trieste il 27 gennaio 1899 e residente a

Trieste, via dell'Industria n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Petrincic è ridotto in « Petrini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Stefania Zega in Petrincic di Francesco, nata il 15 dicembre 1895, moglie;
2. Bruna di Eugenio, nata il 28 dicembre 1921, figlia;
3. Livia di Eugenio, nata il 5 aprile 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1780)

N. 11419-28709.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Francesca Petruz di Giovanni ved. Pechiarich, nata a Muggia il 1° marzo 1889 e residente a Trieste, via del Bosco n. 36, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pecchiari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Francesca Petruz ved. Pechiarich è ridotto in « Pecchiari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Egidio fu Giovanni, nato il 14 maggio 1910, figlio;
2. Aldo fu Giovanni, nato il 12 aprile 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1781)

N. 11419-28141.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per la signorina Elsa Pockar fu Francesco, nata a Trieste il 4 aprile 1913 e residente a Trieste, Barcola Bovedo n. 237, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessata, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Elsa Pockar è ridotto in « Poggi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessata sig. Giuseppe Antoni, nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1782)

N. 11419-28678.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Antonia Pokaj fu Antonio vedova Mezgec, nata a Monforte del Timavo il 6 gennaio 1881 e residente a Trieste, via Molino a Vento n. 75, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Poggi-Mezzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Antonia Pokaj vedova Mezgec sono ridotti in « Poggi-Mezzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Mario fu Andrea, nato il 3 febbraio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1783)

N. 11419-28081.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Laura Potokar fu Carlo in Manfio, nata a Trieste il 5 febbraio 1911 e residente a Trieste, via Ghirlandaio n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Rivierani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Laura Potokar in Manfio è ridotto in « Rivierani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1784)

N. 11419-884.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Attilio Bruno Prantner fu Angelo, nato a Trieste il 22 novembre 1900 e residente a Trieste, via Cristoforo Colombo n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, . 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Prandi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Attilio Bruno Prantner è ridotto in « Prandi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Celestina Delbello in Prantner di Antonio, nata il 9 maggio 1907, moglie;
2. Bianca Elda di Attilio, nata il 19 marzo 1928, figlia;
3. Bruno Giorgio di Attilio, nato il 21 maggio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1785)

N. 11419-28674.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Santo Prunk fu Giovanni, nato a Fiume il 31 ottobre 1900 e residente a Trieste, Ponte S. Anna n. 933, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pruni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Santo Prunk è ridotto in « Pruni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1786)

N. 11419-29360.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Antonio Pucich fu Antonio, nato a Capodistria il 15 febbraio 1913 e residente a Trieste, via dei Mirti n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pucich è ridotto in « Pucci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessato sig. Paolo Pucich, nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1787)

N. 11419-29587.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Pulgher fu Giuseppe, nato a Trieste il 4 giugno 1905 e residente a Trieste, Servola n. 269, e diretta ad ottenere a termini del-

l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pulcherio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pulgher è ridotto in « Pulcherio ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1788)

N. 11419-10708.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Antonio Randich fu Giorgio, nato a Pola il 9 giugno 1910 e residente a Trieste, via degli Antenorei n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Randini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Randich è ridotto in « Randini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria fu Giorgio, nata il 28 marzo 1912, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessato sig. D. Arturo Taddei nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1789)

N. 11419-911.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Gemma Rasman fu Antonio, nata a Buie il 25 maggio 1905 e residente a Trieste, corso Vittorio Emanuele III n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Romani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Gemma Rasman è ridotto in « Romani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1790)

N. 11419-899.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ugo Rasman fu Antonio, nato a Cittanova l'8 novembre 1907 e residente a Trieste, corso Vittorio Emanuele III n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Romani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ugo Rasman è ridotto in « Romani ».

Il presente decreto sarà, cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1791)

N. 11419-27569.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Francesco Roiaz fu Donato, nato a Capodistria il 3 febbraio 1915 e residente a Trieste, Guardiella Farneto n. 1293, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Roiaz è ridotto in « Roggi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla tutrice dell'interessato signora Maria Roiar in Marchesich, nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1792)

N. 11419-29594.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferruccio Rubinich fu Marco, nato a Trieste il 2 luglio 1905 e residente a Trieste, via S. Zaccaria n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rubini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferruccio Rubinich è ridotto in « Rubini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 5 del citato tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1793)

N. 11419-29592.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Rubinich fu Marco, nato a Trieste il 6 luglio 1902 e residente a Trieste, via San Zaccaria n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rubini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Rubinich è ridotto in « Rubini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1794)

N. 11419-909.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Casimiro Sirk fu Stefano, nato a Trieste (S. Croce) il 13 marzo 1911 e residente a Trieste, S. Croce n. 229, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sirti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Casimiro Sirk è ridotto in « Sirti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Silvia fu Stefano, nata il 29 dicembre 1912, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla tutrice dell'interessato signora Giuseppina Pacchioni, nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1795)

N. 11419-22670.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Matilde vedova Spechar fu Giuseppe de Bogner, nata a Trieste il 9 agosto 1880 è residente a Trieste (Servola, Ponte S. Anna n. 978) e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Specchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Matilde ved. Spechar è ridotto in « Specchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1796)

N. 11419-3000.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Stok fu Giacomo, nato a Trieste l'8 settembre 1878 e residente a Trieste, Gretta n. 86, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stocca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Stok è ridotto in « Stocca ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Lùin in Stok fu Antonio, nata il 3 dicembre 1880, moglie;
2. Virgilio di Antonio, nato il 29 aprile 1913, figlio;
3. Bruno di Antonio, nato il 18 agosto 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1797)

N. 11419-5644.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Bogatec fu Giuseppe, nato a S. Croce di Trieste il 29 novembre 1902 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bogatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Bogatec è ridotto in « Bogatti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2030)

N. 11419-30369.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Gherghich di Giovanni, nato a Groppada (Trieste) il 4 novembre 1897 e residente a Trieste, S. M. Madd. Inf. n. 112, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ghersi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Gherghich è ridotto in « Ghersi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Sofia Gherghich di Francesco, nata il 20 maggio 1904, moglie;
2. Carla di Carlo, nata il 23 gennaio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2031)

N. 11419-1131.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Emilia Sancin fu Giorgio ved. Mesek, nata a Trieste il 24 settembre 1889 e residente a Trieste, Servola n. 913, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Sanzin - Messi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.a Emilia Sancin ved. Mesek sono ridotti in « Sanzin - Messi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Eleonora fu Adolfo, nata il 3 luglio 1915, figlia;
2. Bruno fu Adolfo, nato il 31 dicembre 1919, figlio;
3. Galliano fu Adolfo, nato il 5 febbraio 1924, figlio;
4. Giordano fu Adolfo, nato il 5 gennaio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2034)

N. 11419-27290.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Giovanna Sancin di Michele ved. Lorenz, nata a Trieste il 14 gennaio 1877 e residente a Trieste, Cologna in Monte n. 431, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Sanzin - Lorenzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.a Giovanna Sancin ved. Lorenz sono ridotti in « Sanzin - Lorenzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ferruccio fu Giusto, nato il 14 luglio 1907, figlio;
2. Isabella fu Giusto, nata il 28 maggio 1912, figlia;
3. Eugenio fu Giusto, nato l'11 settembre 1914, figlio;
4. Alma fu Giusto, nata l'8 febbraio 1920, figlia;
5. Italia fu Giusto, nata il 14 marzo 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2035)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 136.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 562459 per la rendita annua di L. 2800 del consolidato 3,50 per cento, intestato a Lattes Beniamino David fu Isacco, domiciliato a Lyon (Francia) e vincolato per l'usufrutto vitalizio a favore di Montmory Elena Paolina fu Michele.

Essendo detto certificato privo del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul debito pubblico approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 26 marzo 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2479)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 120

Media dei cambi e delle rendite
del 30 maggio 1932 – Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.44
Inghilterra (Sterlina)	72 —
Francia (Franco)	76.90
Svizzera (Franco)	381.20
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.60
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.75
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.15
Cecoslovacchia (Corona)	58.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.93
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.642
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.60
Olanda (Fiorino)	7.93
Polonia (Zloty)	217.50
Rumenia (Leu)	11.65
Spagna (Peseta)	161 —
Svezia (Corona)	3.75
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	375.10
Rendita 3,50 % (1906)	71.95
Id. 3,50 % (1902)	68.50
Id. 3 % lordo	44.675
Consolidato 5 %	82.15
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. id. Id. 1934	99.375
Id. id. Id. 1940	97.475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	82.25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 45)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 % »	213975 213976	380 — 380 —	D'Angelo Maria-Domenica fu *Pietrangelo*, minore sotto la p. p. della madre Storti Giulia di Domenico, ved. di D'Angelo *Pietrangelo*, dom. in Prata Sannita (Caserta). La seconda rendita è con usuf. vital. a Storti Giulia di Domenico, ved. D'Angelo *Pietrangelo*.	D'Angelo Maria-Domenica fu *Pietrantonio*, minore sotto la p. p. della madre Storti Giulia di Domenico, ved. di D'Angelo *Pietrantonio*, dom. come contro. La seconda rendita è con usuf. vital. a Storti Giulia di Domenico, ved. di D'Angelo *Pietrantonio*.
»	144333	250 —	Taglioretti Emilio fu Natale, dom. in Genova, con usuf. a Scognamiglio *Luisa* di Ferdinando, ved. Taglioretti, dom. in Genova.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Scognamiglio *Luigia-Pasqualina-Rosa-Assunta* di Ferdinando, ved. Taglioretti, *moglie di Torricelli Enrico*, dom. in Genova.
3,50 %	562745	374,50	Melzi d'Eril Irma fu Giovanni, nubile, dom. in Milano, con ipoteca a favore di Melzi d'Eril conte *Camillo* fu Giovanni.	Intestate come contro; con ipoteca a favore di Melzi d'Eril conte *Ambrogio-Camillo* fu Giovanni.
»	562746	374,50	Melzi d'Eril Teresa fu Giovanni, moglie legalmente separata di Mazza Edoardo, domiciliata in Milano, con ipoteca come la precedente.	
»	562747	374,50	Melzi d'Eril Barberina fu Giovanni, moglie di Imperiale marchese Domenico dei Principi di Sant'Angelo dei Lombardi, dom. in Genova; con ipoteca come la precedente.	
»	562748	374,50	Melzi d'Eril Elisa fu Giovanni, moglie di Dufaur-Berte marchese Massimiliano, dom. in Firenze; con ipoteca come la precedente.	
Cons. 5 % Littorio »	62784 512015	2715 — 400 —	Schipani Francesco di Francesco, dom. in Petilia Policastro (Catanzaro).	Schipani Francesco di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
Cons. 5 %	243393	125 —	*Manenti* Decio fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Chiara Boscaini di Andrea, ved. di *Manenti* Antonio, dom. in Anagni (Roma).	*Menenti* Decio fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Chiara Boscaini di Andrea, ved. di *Menenti* Antonio, dom. come contro.
»	374303	650 —	Brugnatelli Regina fu Antonio ved. *Rossi*, dom. in Milano; con usuf. a Corsico Albina fu Giovanni Battista.	Brugnatelli Regina fu Antonio, ved. di *Bozzi Ercole*, dom. come contro e con usuf. come contro.
Buono del Tesoro settennale (4ª serie)	621	Cap. 1500 —	Tresoldi Antonietta fu Giovanni, minore sotto la tutela di Mezzanotti Angelo fu Antonio.	Tresoldi Antonietta-*Carmela* fu *Giuseppe*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	435373	135 —	Boccella *Michele* di Soccorso, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Castelfranci (Avellino).	Boccella *Angelo-Michele* di Soccorso, minore ecc. come contro.
3,50 %	749238	490 —	Bruzzone Luisa Maria Enrichetta Erminia di *Benedetto*-Giacomo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Genova.	Bruzzone Luisa Maria Enrichetta Erminia di *Giacomo*, minore ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
3,50 %	822644	49 —	Preziosi *Antonio* di Giovanni, minore sotto la p. p del padre, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli).	Preziosi *Antonino* di Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	21553	30 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	217044	100 —	La Torre *Bernardino* di Leopoldo, dom. in Salerno, vincolata.	La Torre *Berardino* di Leopoldo, dom. in Salerno, vincolata.
3,50 %	1156	70 —	*Broccardo* Teresa fu Giuseppe, nubile, dom. in Mosso S. Maria (Novara).	*Brocardo* Teresa fu Giuseppe, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	290974	75 —	*Romanozzi* Giovanna fu Giuseppe Nicola, moglie di Galluzzi Giacinto, dom. in Putignano (Bari).	*Romanazzi* Giovanna fu Giuseppe Nicola, moglie ecc. come contro.
»	428901	200 —	*Salavolta* Orazio fu *Giambattista*, dom. in Vigatto (Parma).	*Salavolti* Orazio fu *Battista*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 maggio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3262)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 111.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati cons. 3,50 per cento n. 487955 dell'annua rendita di L. 35 intestato a Vittone Antonio fu Domenico, domiciliato a Giaveno (Torino), vincolato d'ipoteca a favore della Congregazione di carità di Giaveno e n. 487954 dell'annua rendita di L 35 intestato a Vittone Giovanni fu Domenico, domiciliato a Giaveno, vincolato di ipoteca a favore della detta Congregazione.

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati stessi) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n.298

Roma, addì 23 gennaio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(341)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di segretario economo titolare presso i Regi istituti industriali di Fermo e di Livorno e presso il Regio istituto nazionale di setificio di Como.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, concernente provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, concernente la riduzione degli emolumenti;

Visti i decreti 1° giugno 1927, 3 dicembre 1926 e 3 dicembre 1926, registrati alla Corte dei conti in data 14 giugno 1927, 23 dicembre 1926 e 23 dicembre 1926, con cui si approvano le piante organiche dei Regi istituti industriali di Fermo e Livorno e del Regio istituto nazionale di setificio di Como;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di segretario economo titolare presso i Regi istituti industriali di Fermo e di Livorno e presso il Regio istituto nazionale di setificio di Como.

Art. 2.

Il segretario prescelto compie la sua carriera nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800 riducibili in conformità del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, rispettivamente a L. 8184 ed a L. 1584 oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione (una per ogni posto messo a concorso) su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali. I documenti possono essere uniti ad una sola domanda.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio - diploma di licenza rilasciato da un Regio istituto commerciale o da un Regio istituto tecnico (sezione ragioneria), certificato dei punti ottenuti negli esami di licenza;

2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale da cui risulti che il concorrente non abbia superato il 40° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, eccezione fatta per gli ex combattenti ed invalidi di guerra per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la cui firma deve essere a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma. (Art. 3, R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero della educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanti gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore dal direttore e rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole medie di istruzione tecnica aventi ordinamento autonomo debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6

Le prove di esami si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente, e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(3278)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso ad un posto di vice direttore di terza classe nel ruolo del personale tecnico superiore delle Regie stazioni sperimentali agrarie (gruppo A, grado 9°).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie, convertito in legge con la legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 247, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici per il personale dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso, per titoli e per esami, ad un posto di vice direttore di terza classe nel ruolo del personale tecnico superiore delle Regie stazioni sperimentali agrarie (gruppo *A*, grado 9°) di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, con lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000, da assoggettarsi alla riduzione del 12 %, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, oltre la eventuale aggiunta di famiglia.

Il vincitore del concorso sarà destinato alla Regia stazione di patologia vegetale di Roma e sarà assunto con la qualifica di straordinario, con cui rimarrà un biennio, trascorso il quale, in seguito ad ispezione ministeriale e sentito il Comitato per la sperimentazione agraria, sarà assunto definitivamente in servizio, oppure dispensato senza diritto ad alcun indennizzo.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 5, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'agricoltura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il candidato alla data del presente decreto abbia compiuti gli anni 18 e non oltrepassati i 30 anni di età. Questo limite è portato ai 35 anni per gli ex combattenti e ai 39 anni per i decorati al valore militare e per i mutilati ed invalidi di guerra.

Non sarà tenuto conto del limite massimo di età per i candidati che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

b) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano;

c) certificato di buona condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

g) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

h) fotografia di data recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

i) diploma originale di laurea in scienze agrarie o in scienze naturali. Ai diplomi originali possono sostituirsi copie autentiche di essi. La laurea dev'essere stata conseguita da almeno un triennio dalla data del presente decreto.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e portare, quando occorra, la vidimazione dell'Autorità politica o giudiziaria.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*). Essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare.

Ai predetti documenti i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni, da presentarsi almeno in triplice esemplare, che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse. Fra i titoli saranno tenuti in conto particolare quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nel campo particolare del quale si occupa la Stazione.

Sono ammessi soltanto lavori stampati. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 4.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo per il titolo originale di studio.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda, i documenti ed eventuali titoli e pubblicazioni oltre il termine prescritto, o li invieranno non completi o non regolari.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

L'esame, che consterà di una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale in base al programma annesso al presente decreto, avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei giorni 1, 2 e 3 settembre 1932.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Patologia vegetale generale. — L'immunità e la resistenza contro le malattie infettive delle piante — Fattori di resistenza contro gli effetti di cause nocive inorganiche — La questione della degenerazione attribuita alla continuata riproduzione agamica come causa predisponente alle malattie — Le cause predisponenti costituite da condizioni sfavorevoli dell'ambiente — I fenomeni di rigenerazione e la cicatrizzazione delle ferite.

Patologia vegetale speciale. — Le malattie prodotte da batteri — Le malattie prodotte da funghi — Caratteri che si riscontrano nelle varie forme di queste malattie specialmente riguardo agl'intimi rapporti che intervengono fra parassita e pianta ospite — Le malattie prodotte da *virus*.

Microbiologia. — Gli organi di riproduzione dei funghi — Loro sviluppo e loro significato biologico — La variabilità dei microrganismi parassiti discussa anche in rapporto al valore pratico delle razze resistenti di piante coltivate ottenute con l'ibridazione o con la selezione — Metodi impiegati nello studio morfologico e biologico dei microrganismi — Principî fondamentali dei metodi di lotta preventivi e curativi delle malattie parassitarie.

Roma, addì 9 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(3280)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.